

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Platea ampia per i rientri

I soggetti destinatari della Voluntary disclosure possono essere solo quelli che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale?

L.C.

Risponde Stefano Loconte

No. I soggetti che hanno violato gli obblighi di cui all'art. 4, comma 1 del dlgs n. 167/1990 sono tra i destinatari della Voluntary disclosure, ma di certo non gli unici. Difatti, diversa ed eterogenea è la platea di coloro i quali sono interessati a tale procedura. Non si può certo negare che la regolarizzazione e, quindi, la legittimazione dei patrimoni finanziari o immobiliari detenuti all'estero sia uno degli obiettivi dichiarati dalla legge in esame. L'intento di riportare gli ingenti capitali, in qualche modo celati e sfuggiti al Fisco, è una necessità che attualmente non può che apparire primaria.

In sintesi, i destinatari sono – oltre ai già citati soggetti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale – le persone fisiche, le società semplici ed equiparate residenti in Italia, gli enti non commerciali, i trust, i contribuenti non tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale e i contribuenti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale che non li hanno violati. Inoltre, i titolari dei cespiti o degli investimenti di natura finanziaria sono individuati anche nei c.d. «titolari effettivi», nozione desunta, estensivamente, dalla definizione contenuta nel nuovo reato di autoriciclaggio, ove si tiene conto anche del possesso o del controllo diretto o indiretto di una percentuale di partecipazione al capitale sociale o dei diritti di voto.

Autoriciclaggio, coperta corta

Il reato di autoriciclaggio sarà applicabile anche a chi detiene all'estero capitali provenienti da reati fiscali commessi precedentemente al 2013?

I.M.

Risponde Stefano Loconte

No. Come è noto, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio dell'irretroattività della norma, che nel caso di sanzioni amministrative e penali diventa un vero e proprio principio invalicabile, sorretto dalla norma costituzionale, prevista all'articolo 25, comma 2, della Costituzione e che è rinvenibile in diverse branche del nostro diritto interno.

Ebbene, il reato di autoriciclaggio, nato per contrastare l'autogestione di fondi illegittimi di dubbia provenienza – ma con l'intento dichiarato di voler combattere principalmente la gestione di capitali che scaturiscono dall'evasione fiscale – è stato posto come baluardo della legge sulla Voluntary disclosure, ove i reati fiscali, compresa la stessa evasione, sono considerati reati presupposto della nuova figura dell'autoriciclaggio.

Ne deriva che, pertanto, questa nuova forma di reato, introdotta con la legge n. 1642 approvata il 4 dicembre 2014, sarà applicabile esclusivamente per i reati commessi dal 1 gennaio 2015 e avrà come destinatari coloro i quali abbiano accumulato denaro grazie, fra le altre cose, all'evasione d'imposta. Autoriciclaggio che non contemplerà più la figura dell'intermediario, fra cui in primis quegli istituti finanziari che beneficiano del segreto bancario, a cui tra breve non sarà più possibile assicurare alla propria clientela quelle agevolazioni che permettano appunto di celare i cespiti (da riciclare) all'Amministrazione finanziaria.

Le violazioni della srl

Ho commesso delle violazioni fiscali per il tramite della mia srl, posso sanarle? Se sì, come?

L.C.T.

Risponde Stefano Loconte

Tra le principali novità introdotte dalla legge n. 186 del 17 dicembre 2014, rispetto alla versione originaria del decreto legge 4/2014, non convertito, spicca l'estensione della procedura anche in relazione ad

attivi localizzati in Italia (c.d. Voluntary disclosure interna). La ratio della norma è quella della equità, nel senso che si riconosce la possibilità a chi non ha adempiuto ai propri doveri tributari di farlo nella misura in cui avrebbe dovuto farlo e non l'ha fatto, senza particolare vantaggi in termini di costo. Ne consegue pertanto che le violazioni fiscali commesse dalla sua srl potranno essere regolarizzate accedendo alla procedura di disclosure interna ex art. 1, comma 2 della legge n. 186/2014. L'adesione alla procedura è possibile fino al 30 settembre 2015, potendo riguardare le sole violazioni commesse sino al 30 settembre 2014 riguardanti Iva, Ires, Irap e ritenute fiscali. Non potrà accedere alla procedura di Voluntary disclosure interna se ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie. Allo stesso tempo potrà attivare la procedura di collaborazione domestica una sola volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Al fine di regolarizzare le violazioni fiscali in oggetto dovrà presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate (per mezzo di un modello che verrà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate), con allegata tutta la documentazione prevista, e versare in un'unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo le somme dovute.

La procedura, inoltre, dovrà riferirsi a tutti i periodi d'imposta i cui termini di accertamento non risultino ancora scaduti alla data di presentazione dell'istanza.

I LETTORI POSSONO INVIARE

I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary